



**UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI**

P.O. ECONOMATO

*Via de' Perfetti Ricasoli n. 74
50127 - Firenze*

OGGETTO: Procedura negoziata svolta in modalità telematica per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/16, per la fornitura di calzature antinfortunistiche per dipendenti comunali, a minore impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17.05.2018 (G.U. n. 125 del 31.05.2018). CIG Z93281EAE3.

CAPITOLATO SPECIALE

ALLEGATO 4

Sommario

Articolo 1	OGGETTO DELL'APPALTO E NORME APPLICABILI
Articolo 2	CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CALZATURE
Articolo 3	CAMPIONATURA DELLE MISURE
Articolo 4	DURATA E IMPORTO COMPLESSIVO DELL' ACCORDO QUADRO
Articolo 5	TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA
Articolo 6	GARANZIA
Articolo 7	ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' E CONTESTAZIONI
Articolo 8	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
Articolo 9	MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 10	GARANZIA DEFINITIVA
Articolo 11	PAGAMENTI
Articolo 12	PENALI
Articolo 13	RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
Articolo 14	SUBAPPALTO
Articolo 15	REVISIONE PREZZI
Articolo 16	RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Articolo 17	CODICE DI COMPORTAMENTO
Articolo 18	DIPENDENTI DELLE P.A. – DIVIETI
Articolo 19	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010
Articolo 20	STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Articolo 21	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Articolo 22	PRIVACY
Articolo 23	DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E NORME APPLICABILI

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di calzature antinfortunistiche per dipendenti comunali, nella forma dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, aventi le caratteristiche minime di cui al successivo art. 2 "Caratteristiche tecniche".

Le calzature fornite devono possedere le certificazioni relative alla conformità alle normative UNI EN di riferimento come meglio sotto specificate, nonché alla conformità alle specifiche tecniche di base ai criteri ambientali minimi (**CAM**) per le forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle, come da Decreto Ministeriale del 17.05.2018 (G.U. n. 125 del 31.05.2018).

Articolo 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CALZATURE

La fornitura ha ad oggetto le seguenti tipologie di calzature:

Scarpa alta con suola in poliuretano, tomaio in pelle fiore bovino, fodera in poliestere altamente traspirante e resistente all'abrasione, sottopiede in fibra cellulosica, suola in poliuretano con soletta di pulizia preformata estraibile; dotata di lamina antiforo, SRC. Prodotto nelle misure dal 35 al 48. Conforme alla norma UNI EN ISO 20345:2012, categoria S3.

Scarpa bassa con suola in poliuretano, tomaio in pelle fiore bovino, fodera in poliestere altamente traspirante e resistente all'abrasione; sottopiede in fibra cellulosica, suola in poliuretano con soletta di pulizia preformata estraibile; dotata di lamina antiforo, SRC. Prodotto nelle misure dal 35 al 48. Conforme alla norma UNI EN ISO 20345:2012, categoria S3.

Stivali al ginocchio di sicurezza, con puntale e intersuola in acciaio, in PVC colore giallo, con soletta di pulizia preformata estraibile. Prodotto nelle misure dal 36 al 48. Conforme alla norma UNI EN ISO 20345:2012, categoria S5.

Sandalo da cucina con suola in poliuretano bianco resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, antiscivolo, antistatico. Fodera in materiale sintetico, traspirante e imbottita. Soletta estraibile e lavabile. Puntale in composito resistente allo schiacciamento a 200 joule, sistema di assorbimento di energia nel tallone. Dotati di laccio posteriore regolabile con aggancio con clip o bottone automatico in metallo (no plastica), prodotto nelle misure dal 35 al 48. Conforme alla norma UNI EN ISO 20345:2012, categoria S2.

Scarpa bassa da cucina con o senza lacci, con tomaio in microfibra, lavabile e idrorepellente. Puntale in composito resistente allo schiacciamento a 200 joule. Fodera in materiale sintetico resistente all'abrasione, sottopiede in fibra cellulosica, suola in poliuretano bianco direttamente iniettato sulla tomaia, resistente allo scivolamento, prodotto nelle misure dal 35 al 48. Conforme alla norma UNI EN ISO 20345:2012, categoria S2.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, nel corso di durata dell'accordo quadro, integrazioni al suddetto elenco. L'Amministrazione provvederà in tal caso ad inoltrare all'appaltatore apposita richiesta di quotazione per differenti tipologie di calzature. Qualora il prezzo sia ritenuto congruo e rispondente ai prezzi di mercato, il prodotto si considererà inserito in elenco seguendone le stesse condizioni sino a scadenza del contratto.

I materiali utilizzati per la produzione delle calzature devono soddisfare le esigenze della normativa tecnica Europea in termini di sicurezza, ergonomia, confort, solidità ed innocuità.

Le caratteristiche ed i requisiti di sicurezza delle calzature, devono essere identificate attraverso la marcatura impressa sulla calzatura stessa o nella linguetta, dalla quale si possano rilevare:

- La taglia
- La casa produttrice
- Il codice dell'articolo
- I requisiti generali e specifici (cat. S1, S2, S3...)
- La data di produzione
- La marcatura CE
- La norma di riferimento.

Le calzature inoltre, devono essere accompagnate da una nota informativa che contenga, oltre ai requisiti di sicurezza:

- Il nome e l'indirizzo del fabbricante
- Le modalità di impiego
- Le istruzioni di deposito, immagazzinamento e manutenzione
- Le istruzioni per la pulizia
- Le classi di protezione adeguate ai diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione
- Le scadenze del DPI
- Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI
- Il significato della marcatura
- Le eventuali prove da eseguire dall'utilizzatore prima dell'uso
- Eventuali illustrazioni aggiuntive, numero delle parti per la rintracciabilità, ecc.

Articolo 3 – CAMPIONATURA DELLE MISURE

L'appaltatore è tenuto a presentare all'Amministrazione, entro il termine indicato dalla stessa dopo la conclusione del contratto, per ogni tipologia di calzatura offerta tutte le misure indicate all'articolo 2, conforme a quello presentato in sede di gara e alle prescrizioni del presente capitolato.

I campioni presentati resteranno a disposizione dell'Amministrazione per l'intera durata contrattuale e saranno restituiti, al termine del contratto, all'appaltatore senza che questi abbia nulla a che pretendere nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 4 – DURATA E IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà decorrenza dalla stipula del contratto fino al 31.12.2020.

L'ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate all'appaltatore nell'ambito dell'accordo quadro in questione, non potrà eccedere l'importo complessivo di € 20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA di Legge. Detto importo non è in alcun modo impegnativo, né vincolante per l'Amministrazione. L'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione per l'individuazione dell'operatore economico, soggetto dell'accordo quadro con il quale stipulare i successivi atti attuativi e per la fissazione dei prezzi unitari.

Qualora alla scadenza del contratto, l'ammontare di cui sopra non sia raggiunto, l'appaltatore non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.

L'accordo quadro potrebbe risolversi anche prima della scadenza pattuita, e quindi avere una minor durata, in caso di esaurimento dell'importo di cui sopra.

Trattandosi di contratto di mera fornitura, non sono previsti rischi da interferenze di cui al D.lgs. n. 81/2008, ai sensi della Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008. Ne consegue l'inesistenza dell'obbligo di redazione del DUVRI a carico della stazione appaltante, pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari ad Euro zero.

Articolo 5 - TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

L'appaltatore dovrà provvedere alle forniture in argomento, a seguito di ordini inviati dal Servizio Centrale Acquisti tramite pec all'indirizzo indicato dall'appaltatore stesso.

Ogni ordine avrà un valore minimo pari a € 100,00.

La consegna, franca di ogni spesa, nelle quantità riportate nell'ordine scritto, dovrà avvenire, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'ordine, direttamente presso il Magazzino vestiario del Servizio Centrale Acquisti – via de' Perfetti Ricasoli n, 74 – FI - prendendo preventivi accordi con il referente del magazzino stesso.

La consegna dovrà avvenire a cura ed a totale carico dell'appaltatore, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro, adottando tutte le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati.

In caso di ritardo della consegna oltre il termine sopra stabilito si applicano le penali di cui al successivo art. 12.

Articolo 6 – GARANZIA

L'appaltatore si assume l'obbligo di fornire beni di produzione corrente (produzione non antecedente all'anno 2018 per gli acquisti effettuati nell'anno in corso e non antecedenti all'anno 2019 per gli acquisti effettuati nel 2020), nuovi di fabbrica.

Le calzature fornite dovranno essere prive di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati e devono possedere tutti i requisiti di cui al suddetto art. 2.

I beni forniti, a prescindere che siano prodotti dall'appaltatore o da imprese terze, dovranno essere garantiti, secondo i termini di legge dall'appaltatore per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di utilizzo, a partire dalla data di verifica di conformità con esito favorevole.

L'appaltatore è tenuto a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati.

Articolo 7 - ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' E CONTESTAZIONI

All'atto della consegna, i prodotti in argomento saranno sottoposti a controllo qualitativo e quantitativo da parte del referente incaricato dall'Amministrazione.

Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato non sollevano l'appaltatore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

I beni consegnati che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati dall'Amministrazione Comunale non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile.

Le contestazioni in merito alla qualità e/o quantità dei prodotti consegnati verranno motivate e la contestazione verrà notificata all'appaltatore a mezzo pec entro 5 giorni dall'avvenuta consegna.

L'appaltatore sarà tenuto ad integrare e tenuto ad integrarli/ritirarli e/o sostituirli, a proprie spese, entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione inoltrata dall'Amministrazione via pec.

Articolo 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) del D.lgs 50/2016.

In caso di inadempimento, come previsto dal successivo art. 13, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

In materia di cessione di crediti maturati dall'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione in virtù del contratto si applica l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

Articolo 9 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, con facoltà di estendere o ridurre le prestazioni del contratto fino alla misura del quinto d'obbligo, fermo restando le condizioni stabilite nell'accordo quadro.

In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il RUP abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Articolo 10 – GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% dell'ammontare complessivo dell'accordo quadro, a prescindere dai ribassi offerti in sede di gara.

L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

La garanzia sarà svincolata a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 11 – PAGAMENTI

L'Amministrazione procederà al pagamento sulla base dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.

Tutti gli aspetti amministrativi della fornitura, inclusa la parte relativa ai singoli ordinativi, saranno gestiti dal Servizio Centrale Acquisti – P.O. Economato – Via Perfetti Ricasoli n. 74 – 50127 - Firenze.

Il pagamento in favore della ditta aggiudicataria sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. L'appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: 3A6B7A, il codice CIG Z93281EAE3 e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.

Il pagamento della relativa fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.

Le fatture dovranno avere formato digitale ed essere intestate a:

Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – Via Perfetti Ricasoli n. 74 50127 Firenze
C.F./P.IVA 01307110484.

Le fatture dovranno essere inviate all'Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all'indirizzo www.fatturapa.gov.it.

Sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

Articolo 12 – PENALI

L'Amministrazione provvederà, previa contestazione all'appaltatore, ad applicare le seguenti penali nei casi di irregolarità o inadempienze:

1. in caso di ingiustificata mancata consegna nei termini stabiliti sarà applicata una penale di € 20,00 (venti//00) per ogni giorno di ritardo. I giorni di ritardo sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data prestabilita della consegna;
2. inottemperanza dei prodotti forniti a quanto richiesto all'art. 2, sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta//00);

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall'appaltatore a mezzo di reclamo, con lettera inviata tramite posta elettronica certificata (pec), al domicilio eletto dall'appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente contratto.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all'appaltatore un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l'Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture.

Articolo 13 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1456 del Codice Civile, sono causa di risoluzione espressa del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione, qualora l'appaltatore reiteratamente non esegua le prestazioni del contratto o le esegua in modo non conforme a quanto previsto nel presente Capitolato, potrà risolvere, ai sensi di legge, il contratto per inadempimento. Fermo quanto previsto al comma precedente, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- applicazione di penali per un importo complessivamente superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- cessione, anche parziale, del contratto a terzi;
- subappalto non autorizzato o mancato rispetto del limite al subappalto;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al successivo articolo 17;
- per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della prestazione.

In tutti i casi di risoluzione, l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale, l'Amministrazione pone a carico dell'appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare le attività ad altra impresa, salva la facoltà di cui all'art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016, di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla procedura originaria di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'appalto.

Recesso

Salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011, l'Amministrazione può - per motivi di pubblico interesse ed ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/16 - recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, con le modalità di cui al sopracitato art. 109 co. 3).

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488.

Nel caso in cui sia l'appaltatore a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione dell'appalto secondo quanto indicato all'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 14 – SUBAPPALTO

Costituisce, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota stabilita per Legge dell'importo complessivo del contratto. L'appaltatore potrà affidare in subappalto le attività comprese nel contratto previa autorizzazione dell'Amministrazione purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di fornitura che si intende subappaltare o concedere in cottimo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 15 – REVISIONE PREZZI

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

Articolo 16 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza delle prestazioni alle condizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

L'esecuzione della fornitura dovrà comunque avvenire con applicazione delle specifiche generali e particolari citate nel presente capitolato e della disciplina vigente – con particolare riferimento alle norme di sicurezza, prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori.

L'appaltatore si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'appaltatore è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possano derivare a persone o cose durante l'esecuzione della fornitura.

Articolo 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore è tenuto, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). E' altresì tenuto al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

https://www.comune.fi.it/system/files/2017-11/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_0.pdf

Art. 18 - DIPENDENTI DELLE P.A. – DIVIETI

Al presente appalto si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell'appaltatore con ex dipendenti dell'Amministrazione committente.

Articolo 19 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

L'appaltatore dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto. E' altresì tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento.

L'appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il Codice Identificativo Gara comunicato dall'Amministrazione.

Articolo 20 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata (pec).

Eventuali spese contrattuali rimangono a carico dell'appaltatore.

Articolo 21- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze.

È escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione.

Articolo 22 – PRIVACY

I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. N. 101/2018); i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al citato Regolamento e D.lgs. 196/2003 secondo l'informativa resa in sede di gara reperibile al link https://www.comune.fi.it/system/files/2018-10/informativa_SCA.pdf. Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all'informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia.

Articolo 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

Il R.U.P.

Dott.ssa Benedetta Brandi